

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Acquisto di azienda con badwill per un soggetto *las Adopter***

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## CRISI D'IMPRESA E OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La recente [risposta all'istanza di interpello n. 538/2021](#) pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate rappresenta un tassello certamente significativo nel contesto del controverso tema della **rilevanza fiscale** del c.d. **“utile da buon affare”** iscritto nel bilancio del **cessionario di azienda *las Adopter*** in applicazione delle indicazioni contenute nello Ifrs 3, in relazione ad un'operazione conclusa fra **parti indipendenti**.

Nell'ambito dello Ifrs 3 si incontra il caso del c.d. **“utile da buon affare”** quando **l'azienda** viene **acquistata ad un prezzo inferiore al suo *fair value***.

Ciò può avvenire per **ragioni diverse**, come viene riportato nello stesso principio contabile internazionale: può avversi il caso del venditore che si trova in **condizioni di difficoltà** e quindi si realizza una vendita ad un prezzo inferiore al *fair value* per ragioni di necessità, come può avversi il caso dell'azienda che presenta **passività latenti** inespresse nel suo bilancio ma che giustificano, sotto il profilo economico negoziale, la determinazione di un prezzo inferiore al *fair value* della stessa.

Nella prima circostanza, ci troviamo dinanzi ad un **vero e proprio “buon affare”** concluso dal compratore, sicché la differenza fra il prezzo corrisposto ed il *fair value* dell'azienda è espressivo di **un'attività implicita** nel compendio acquisito; nel secondo caso, invece, la fattispecie è prossima a quella di una **passività potenziale implicita** che, pur tuttavia, non può trovare iscrizione in bilancio in forza dei rigorosi precetti statuiti dai principi contabili internazionali per l'iscrizione di fondi al passivo.

Occorre ricordare che secondo lo Ifrs 3 **l'allocazione del prezzo** di acquisizione dell'azienda passa attraverso la c.d. *Purchase Price Allocation* (“PPA”) la quale segue un **preciso ordine** tale per cui: dapprima, il prezzo viene allocato alle **attività identificabili acquisite** e alle **passività identificabili e/o potenziali**; in seconda battuta, alle **attività immateriali** non precedentemente iscritte; infine, ed in via residuale, all'**avviamento (positivo o negativo)**.

In quest'ultimo caso, ossia quando si ha un c.d. *negative goodwill*, l'eventuale ulteriore residuo importo è iscritto come **provento nel conto economico** dell'esercizio (par. 36).

Nel caso che ha formato oggetto della [risposta n. 538/2021](#), la PPA aveva portato ad allocare l'avviamento negativo per una sua parte a **rettifica dei crediti** iscritti nel ramo di azienda acquisito, per un'altra parte a iscrizione di **un fondo per rischi e oneri** e, per il residuo importo, come **provento** nel conto economico.

Si pone perciò la questione relativa alla rilevanza, o meno, ai **fini Ires** del *badwill* e, nello specifico, del provento imputato al conto economico, nell'ambito di un sistema normativo e regolamentare che, lo si ricorda, a norma dell'[articolo 4, comma 3, D.M. 48/2009](#), prescrive che per le **cessioni di azienda** rileva il **regime fiscale del Testo unico** trovando perciò **disapplicazione** il generale principio della **derivazione rafforzata**.

È pur vero che la disposizione è chiaramente volta a regolamentare gli effetti fiscali delle operazioni compiute *under common control*, ma l'Amministrazione Finanziaria – in occasione di una risposta resa ad un'istanza di interpello non pubblicata – aveva già da tempo ritenuto che tale principio dovesse estendersi anche alle **cessioni di azienda intervenute fra parti indipendenti**; tale orientamento è ora stato di fatto ribadito anche nella recente risposta qui in commento dove si afferma che il **valore fiscale** riconosciuto, complessivamente, al **compendio aziendale acquisito** deve sempre **corrispondere al prezzo sostenuto** per la sua acquisizione.

E questo vale tanto che per effetto della PPA si sia in presenza di avviamento positivo, quanto di un *badwill*.

Anche il *badwill* iscritto quale **provento a conto economico** assume, secondo l'Amministrazione Finanziaria, **rilevanza fiscale per il cessionario las Adopter**; nella risposta è interessante notare che l'Amministrazione richiama la risposta fornita nella [risoluzione 184/E/2007](#) che riguardava però i soggetti *Oic Adopter*, in cui si era precisato che il **fondo rischi ed oneri** che accoglie l'avviamento negativo nel bilancio del cessionario deve essere considerato alla stregua di un **fondo del passivo fiscalmente dedotto** e, pertanto, **quando viene utilizzato** per la copertura delle perdite, oppure quando viene rilasciato, deve concorrere alla **formazione del reddito imponibile** come provento.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, quindi, **l'avviamento negativo** iscritto dal cessionario *las Adopter*, quando è **rappresentativo di passività latenti** dell'azienda acquisita, è da considerare a tutti gli effetti **alla stregua di un fondo rischi fiscalmente riconosciuto** che concorre alla formazione dell'imponibile dell'impresa: quindi, per la parte di esso che residua dopo l'iscrizione di attività e passività in esito della PPA, e che viene **imputata a conto economico**, si ha un immediato **concorso alla formazione del reddito imponibile** del cessionario, allo stesso modo di come avverrebbe in ambito Oic per un **fondo del passivo ritenuto esuberante**.

Secondo l'Amministrazione, questa rappresentazione consente di avere **corrispondenza fra il**

**valore fiscale dell'azienda acquisita ed il prezzo pagato** per il suo acquisto.

In questa prospettiva, quindi:

- per quanto attiene al trattamento delle **rettifiche di elementi attivi** (che, nel caso di specie, erano crediti commerciali) la rilevanza fiscale del *badwill* così allocato può avvenire mediante una **variazione in diminuzione ai fini Ires** allo scopo di dare appunto rilevanza fiscale a tale onere, con l'effetto di allineare il valore di bilancio ed il valore fiscale dei crediti, e contestualmente operare una **variazione in aumento ai fini Ires** per dare speculare **rilevanza fiscale all'avviamento negativo**;
- per quanto concerne la parte di avviamento negativo che residua dopo la PPA e imputata a **conto economico**, la stessa rileverà ai fini fiscali nello stesso periodo d'imposta della sua iscrizione.